

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Licenziamento individuale–rito "Fornero"- requisito dimensionale – onere probatorio.

Pur in assenza di riferimenti al c.d. "Rito Fornero" di cui alla L. 92/12 e nonostante nell'intestazione del ricorso sia operato un esplicito richiamo all'art. 414 c.p.c., e quindi all' "ordinario" rito del lavoro, il ricorso deve essere qualificato ai sensi della suddetta legge perché chiede la reintegrazione, ossia la tutela reale del posto di lavoro, ottenibile soltanto attraverso il procedimento speciale introdotto dall'art. 1 co. 47 e segg. L. 92/12 e per i casi previsti dal nuovo testo dell'art. 18 L. 300/70.

A seguito dell'entrata in vigore del c.d Rito Fornero (L. 92/2012) Il "c.d. requisito dimensionale" non rileva più soltanto, come prima della riforma, come elemento impeditivo del diritto alla tutela reale del posto di lavoro, elemento che doveva essere eccepito e provato dal datore di lavoro in applicazione della regola di cui all'art. 2697 co. 2 c.c., ma come presupposto per l'accesso al rito speciale che l'art. 1 co. 48 e ss. L. 92/12 ha introdotto esclusivamente per le controversie rientranti nella sfera di applicazione del "nuovo" art. 18 L. 300/70.

La portata del c.d. requisito dimensionale non è dunque più soltanto sostanziale, ma di rito: esso rientra fra i presupposti della disciplina processuale dell'azione, o meglio, di alcune delle azioni previste dall'art. 18 L. 300/70, quindi rientra fra i doveri d'ufficio del giudice verificarne la sussistenza.

Nel caso in cui il Giudice rilevi l'insussistenza del requisito dimensionale, il ricorso ex art. 1, commi 47 e ss, L. 92/2012 deve essere dichiarato inammissibile perché esulante dalla fattispecie dell'art. 18 L. 300/70.

Tribunale Termini Imerese, ordinanza del 31.4.2014

Il Giudice

Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 26 marzo 2014;
Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Ex. art. 1 co. 49 L. 28 giugno 2012 n. 92

La ricorrente impugna il licenziamento intimatole dal datore di lavoro, titolare di agenzia di assicurazioni in Cefalù e Termini Imerese, con telegramma del 17 aprile 2013 ed ulteriore lettera consegnata a mano in pari data.

Deduce l'illegittimità del licenziamento comunicato con telegramma per carenza di motivazione, con violazione dell'art. 2 L. 604/66 e l'inefficacia di quello intimato con lettera per essere il rapporto già risolto per effetto del primo licenziamento. In ogni caso, rileva che anche il secondo licenziamento presenta sostanzialmente lo stesso vizio, in quanto il motivo di licenziamento ("riorganizzazione aziendale") risulta generico e non specifico, in contrasto con la previsione normativa. Ed, ancora, deduce la carenza del giustificato motivo oggettivo.

Chiede la declaratoria di illegittimità del recesso del datore di lavoro, la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna del convenuto al risarcimento del danno nonché al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e del T.F.R..

Il convenuto chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso e comunque il suo rigetto.

Il ricorso è inammissibile.



Nonostante l'assenza di riferimenti alla L. 92/12 ed anzi contenendo nell'intestazione un esplicito richiamo all'art. 414 c.p.c., e quindi all' "ordinario" rito del lavoro, il ricorso deve essere qualificato ai sensi della suddetta legge perché chiede la reintegrazione, ossia la tutela reale del posto di lavoro, ottenibile soltanto attraverso il procedimento speciale introdotto dall'art. 1 co. 47 e segg. L. 92/12 e per i casi previsti dal nuovo testo dell'art. 18 L. 300/70.

Premesso il vincolo del giudice alla domanda e, dunque, alle allegazioni di parte, la ricorrente deduce l'illegittimità del licenziamento per carenza del requisito formale della comunicazione o specificazione dei motivi nonché, in ogni caso, per insussistenza del motivo oggettivo dedotto dal datore di lavoro.

Il comma 7 dell'art. 18 L. 300/70, nella formulazione conseguente alle innovazioni apportate dall'art. 1 co. 42 L. 92/12, prevede, per l'ipotesi di insussistenza del giustificato motivo di licenziamento (quando questo non sia l'idoneità psicofisica del lavoratore o il superamento del periodo di comportamento), un rinvio alla disciplina del comma 4 o del comma 5 a seconda del fatto che l'insussistenza sia "manifesta" o che sia accertata dal giudice, e solo nel caso del comma 4 il lavoratore avrebbe diritto alla reintegrazione.

Quanto alla carenza di motivazione, il comma 6 dell'art. 18 cit. prevede che si applichi il comma 5.

In entrambe le ipotesi, si è fuori dell'ambito di operatività del comma 1 dello stesso art. 18, ossia di quelle ipotesi in cui la nullità del licenziamento comporta il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro senza avere riguardo alcuno al numero dei dipendenti dell'imprenditore.

Ma, allora, deve osservarsi la regola di cui al comma 8 dell'art. 18 L.300/70, secondo cui *"le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze piu' di quindici lavoratori o piu' di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché' al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa piu' di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa piu' di cinque"*



dipendenti, anche se ciascuna unita' produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa piu' di sessanta dipendenti.

Il "c.d. requisito dimensionale" non rileva più soltanto, come prima della riforma, come elemento impeditivo del diritto alla tutela reale del posto di lavoro, elemento che doveva essere eccepito e provato dal datore di lavoro in applicazione della regola di cui all'art. 2697 co. 2 c.c. (v., per tutte, Cass. S.U. 10 gennaio 2006 n. 141), ma come presupposto per l'accesso al rito speciale che l'art. 1 co. 48 e ss. L. 92/12 ha introdotto esclusivamente per le controversie rientranti nella sfera di applicazione del "nuovo" art. 18 L. 300/70. Al riguardo, il comma 47 dell'art. 1 L. 92/12 non consente dubbi:

Le disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.

La portata del c.d. requisito dimensionale non è dunque più soltanto sostanziale, ma di rito: esso rientra fra i presupposti della disciplina processuale dell'azione, o meglio, di alcune delle azioni previste dall'art. 18 L. 300/70, quindi rientra fra i doveri d'ufficio del giudice verificarne la sussistenza.

Al riguardo, si osserva che la ricorrente non ha neppure allegato il requisito in parola ed esso risulta escluso dalla produzione documentale del resistente (docc. da 7 a 20, denunce contributive mod. D.M. 10), il quale ha esplicitamente negato (pag. 7 memoria di costituzione) il presupposto per la tutela reale del posto di lavoro. Ricordata la c.d. circolarità degli oneri di allegazione, contestazione e prova che caratterizzano il rito del lavoro (v. Cass. S.U. n. 13353 del 2004, Cass. Sez. Lav. n. 13989 del 2008), si rileva che documentazione prodotta e dichiarazione anzidetta non sono state oggetto di alcuna contestazione, l'insussistenza del requisito dimensionale deve ritenersi accertata ed il ricorso, pertanto, non è ammissibile perché esulante dalla fattispecie dell'art. 18 L. 300/70.

Le domande relative al T.F.R. sono a loro volta inammissibili, perché vi è assoluta incompatibilità tra una domanda, di reintegra,



che implica la prosecuzione del rapporto di lavoro ed una domanda di condanna al pagamento di istituti che presuppongono la cessazione del rapporto di lavoro. Anche tali domande andrebbero quindi presentate con ricorso ex art. 414 c.p.c..
Di qui la preannunciata declaratoria di inammissibilità.
Non si ravvisa alcuna grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese, che pertanto seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria domanda, eccezione o difesa disattesa:

1. Dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
2. Condanna la ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.200,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Termini Imerese, 31 marzo 2014

Il Giudice
Dr. Roberto Rezzonico

